

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

PROVINCIA DI PESCARA

Settore III° - Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI CARATA MAGNETICA "FUEL CARD" PER IL PERIODO 01/09/2012 – 01/09/2015 - CIG 43412619E6.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di carburanti per autotrazione, di seguito elencati, occorrenti per le necessità dei diversi mezzi comunali, mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio dell'appaltatore:

- A) GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (CPV 09134100-8) NORMA E.N. 590
- B) BENZINA SUPER SENZA PIOMBO (CPV 09132100-4) NORMA E.N. 228

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento.

La fornitura dei carburanti avverrà mediante l'utilizzo di carte carburante "fuel card", ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN) meglio identificate ai successivi artt. 21 e 22.

Non sono ammesse a partecipare le imprese che non possono assicurare l'erogazione della fornitura mediante fuel card.

Si considera condizione essenziale per la partecipazione alla gara, e quindi causa di esclusione in caso di difetto, la circostanza che l'impresa aggiudicataria garantisca all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi (Montesilvano, Spoltore, Moscufo, Collecervino, Città Sant'Angelo) e comunque a distanza non superiore a 10 Km. Dalla sede municipale di Cappelle sul Tavo almeno un punto vendita di benzina S/P e gasolio da autotrazione.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

La fornitura avrà durata pari a 36 mesi, con decorrenza dall' 01/09/2012 e scadenza il 01/09/2015.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la ripetizione della fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, da effettuarsi prima del sessantesimo (60°) giorno antecedente la scadenza dell'appalto, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio. In ogni caso, alla data di scadenza della durata del contratto è data comunque facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori quattro mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo soggetto contraente.

L'importo complessivo previsto, presuntivamente, per la fornitura in oggetto, per l'intero periodo contrattuale, è di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA.

La prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato viene affidata con la formula del contratto aperto, pertanto il predetto importo è da considerarsi puramente indicativo in quanto l'importo complessivo sarà determinato dagli effettivi consumi di carburante che si verificheranno nel periodo di durata del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs 163/2006, determinato mediante "l'offerta di sconto sul prezzo al litro consigliato dalla compagnia al proprio gestore". Tale prezzo sarà quello pubblicato su tabella diffusa quotidianamente dal Ministero delle Attività Produttive prendendo in considerazione il prezzo praticato con servizio.

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto lo sconto al litro più alto:

lo sconto sarà unico a prescindere dal quantitativo ordinato e dalla tipologia di carburanti e dovrà essere espresso al netto dell'IVA con un massimo di tre cifre decimali.

Il prezzo di fatturazione viene calcolato applicando lo sconto sopra descritto al prezzo consigliato dalla Compagnia petrolifera aggiudicataria. Il prezzo del carburante si intende franco distributore alla pompa con servizio.

Lo sconto offerto dovrà essere superiore a quello stabilito da Consip S.p.A. nella convenzione Carburanti rete – Fuel Card 4, il cui oggetto è “fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per tutte le P.A.” – Lotto 4 Abruzzo pari ad € 0.060 IVA esclusa.

Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o nel caso in cui una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida.

ART. 4 – INVARIABILITA' DEI PREZZI E VALIDITA' DELL'OFFERTA'

Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico la ditta aggiudicataria di ogni relativo rischio ed alea.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

ART. 5 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando questa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 6 - FACOLTA' DI SUBENTRO

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. La ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto ed indicate nel presente Capitolato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una **cauzione pari al 10 %** dell'importo contrattuale affidato ai sensi dell'art.113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione, da prestare mediante polizza assicurativa e/o fidejussione bancaria, con scadenza successiva a 25 mesi dalla data di aggiudicazione della fornitura, deve espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione della cauzione definitiva entro il termine stabilito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare nuovamente la fornitura all'impresa seconda classificata come risulta dal verbale di gara. Alle imprese che seguono la prima si applicheranno le medesime condizioni.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione l'aggiudicatario dovrà ricostituire la garanzia richiesta.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta dell'appaltatore e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, la fornitura oggetto del contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 9 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione della fornitura l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

ART. 10 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nella esecuzione della fornitura l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e nei relativi regolamenti attuativi. Conformemente a quanto previsto dalla legge 136/2010, l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche per quanto riguarda eventuali subappaltatori. In caso di violazione ai suddetti obblighi, anche con riguardo ai rapporti con eventuali subappaltatori, il contratto si intenderà risolto.

ART. 11 - PENALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax, PEC o e-mail, le seguenti penalità,

- Nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini previsti al successivo art. 21 per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche mal funzionanti rispetto ai termini previsti al successivo art. 21 per causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche smarrite o rubate rispetto ai termini previsti al successivo art. 21 per causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di fornitura prestata in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del capitolato verrà applicata una penale di € 25,00 calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al capitolato speciale di appalto;
- In caso di prezzi praticati alla pompa in modo difforme rispetto a quanto previsto all'art. 3, ove le violazioni siano reiterate, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in danno il contratto.

In tutti i casi sopra descritti, l'Amministrazione contesterà gli inadempimenti contrattuali riscontrati e l'appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'appaltatore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia fideiussoria prevista al precedente art. 7.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- b) almeno 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- c) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- f) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo

di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salva la richiesta del maggior danno.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'impresa (per esempio mancato versamento delle spese contrattuali) l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria, e alle segnalazioni all'AVCP.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Cappelletto sul Tavo – Piazza G. Marconi, 24 – 65010 Cappelletto sul Tavo (Pe).

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile posticipata e nella stessa dovranno essere indicati:

- Gli estremi della determinazione di aggiudicazione;
- Partita IVA;
- Dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente – codice IBAN ecc.);
- Numero della fattura e data di emissione della stessa;
- Imponibile, aliquota IVA di legge ed importo totale della fattura

Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo mensile delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, suddivise per fuel card, sul quale sono imputate le spese relative agli automezzi, in riferimento a ciascun rifornimento eseguito:

- Numero o codice carta carburante,
- Targa dell'automezzo rifornito,
- Data ed ora del rifornimento,
- Numero del promemoria di spesa,
- Codice dell'impianto erogante,
- Tipo di carburante erogato,
- Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento,
- Quantità erogata,
- Prezzo €/lt. riferito alla tabella ministeriale giornaliera dei prezzi consigliati dalle compagnie ai propri gestori,
- Importo della transazione,
- Sconto €/lt. offerto,
- Prezzo €/lt. scontato
- Importo totale complessivo della transazione e percentuale IVA.

L'Ente provvederà alla liquidazione della spesa entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura da parte dell'impresa aggiudicataria. Successivamente il Servizio Ragioneria dell'Ente provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

ART. 14 - ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Settore I° ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Art. 16 – CONTROVERSIE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pescara.

ART.17 - STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

Il presente capitolato vale quale contratto tra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria, la cui efficacia è subordinata alla produzione della cauzione prevista dall'art. 7 ed a qualsiasi altra documentazione che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Bando, resta inteso che l'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria, pertanto da tale momento l'Amministrazione potrà richiedere la fornitura dei prodotti oggetto del bando.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 53/2010 attuativo della direttiva ricorsi 2007/66/CE.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Settore

III° del Comune di Cappelle sul Tavo per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Cappelle sul Tavo nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 19 - CLAUSOLE PARTICOLARI

Le Ditte aggiudicatrici hanno obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente capitolato speciale.

La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

PARTE SPECIALE

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLA CARTA CARBURANTE E RELATIVA GESTIONE.

La carta carburante (fuel card) dovrà essere una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN) da utilizzare per i rifornimenti di carburanti per autotrazione presso i distributori della compagnia petrolifera aggiudicataria presenti sul territorio nazionale.

Su ciascuna fuel card dovranno essere stampati i seguenti dati:

- L'identificativo "Comune di sul Tavo"
- Numero della tessera
- Targa del veicolo

Le carte carburante relative a ciascun automezzo comunale dovranno essere abilitate solo per effettuare il rifornimento della tipologia di carburante richiesto.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Ente committente, oltre ad un numero di fuel card pari al numero degli automezzi di cui al successivo art. 25, anche **n. 2 (due) carte jolly**, con i medesimi requisiti delle fuel card, da impiegare in caso di indisponibilità, per qualsiasi ragione, delle predette carte ovvero per l'effettuazione, presso il gestore convenzionato, di acquisti di beni diversi dal carburante.

L'Amministrazione potrà richiedere alcune fuel card da vincolare al nominativo di un servizio e non alla targa di un automezzo.

La consegna delle fuel card e dei relativi PIN dovrà avvenire tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura con le modalità indicate nella predetta comunicazione.

In caso di smarrimento o furto della fuel card, l'Amministrazione comunale denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e contestualmente ne darà notizia alla ditta aggiudicataria che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.

Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione di avvenuto smarrimento o furto della fuel card, è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In caso di mal funzionamento o deterioramento della fuel card, l'Amministrazione comunicherà i difetti rilevati all'appaltatore il quale provvederà alla sostituzione della stessa ed a renderla operativa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di acquisto di un nuovo automezzo, l'Amministrazione provvederà a richiedere alla ditta aggiudicataria l'emissione della relativa fuel card la cui consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.

Nel caso di cessione di un automezzo, l'Amministrazione provvederà a riconsegnare la fuel card e, contestualmente, a chiederne la sospensione.

La consegna delle carte carburante dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, alla/e persona/e delegate al ricevimento del Settore I° in orari d'ufficio.

ART. 22 - MODALITA' D'USO DELLA CARTA CARBURANTE

I dipendenti effettueranno i rifornimenti ai veicoli di proprietà comunale usufruendo del servizio secondo le modalità riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso :

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti comunali;
- essere ceduta o in qualsiasi altro modo commercializzata;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle previste nel presente Capitolato.

Per quanto sopra indicato, resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra citata.

ART. 23 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

I rifornimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite CARTE CARBURANTE (fuel card) direttamente presso i distributori abilitati con terminali P.O.S (Point of sale) della compagnia aggiudicataria presenti sull'intero territorio nazionale.

L'erogazione avverrà esclusivamente alla presenza dell'addetto all'impianto di distribuzione nelle ore di apertura dell'impianto medesimo che dovrà essere dotato di connessione elettronica tra colonnina Erogatrice e P.O.S per l'effettuazione di transazioni automatiche.

I gestori della degli impianti di distribuzione dovranno rilasciare immediatamente, per ogni rifornimento una ricevuta sulla quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Data e ora del rifornimento,
- Codice dell'impianto erogante,
- Numero della ricevuta,
- Codice della carta carburante,
- Tipo e quantità in litri di carburante erogato,
- Prezzo €/lt. indicato sulla colonnina erogatrice al momento del rifornimento,
- Indicazione del chilometraggio dell'automezzo alla data del rifornimento,
- Targa dell'automezzo,
- Importo totale del rifornimento
- Firma del conducente

ART. 24 - VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'epoca di ogni rifornimento.

Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Salvo quindi eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Cappelle sul Tavo intendesse far eseguire, saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti indicati nel presente capitolato speciale di appalto.

ART. 25 - COMPOSIZIONE PARCO MACCHINE

Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione al Comune di Cappelle sul Tavo relativamente al Settore I° - è di n. 4 unità come indicate nel dettaglio all'ALLEGATO A del presente Capitolato.

Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni di mezzi che questa Amministrazione riterrà nel corso di vigenza del contratto ovvero anche nel caso in cui si ritenesse necessario per il parco mezzi dei settori III° (Ufficio Tecnico) e IV° (Polizia Municipale) dell'Ente anch'essi elencati nell'Allegato A.

ART. 26 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla erogazione della fornitura oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la erogazione della fornitura o, comunque, opportuna per il corretto adempimento delle obbligazioni previste ivi comprese quelle inerenti la predisposizione, operatività e manutenzione delle carte carburante, il trasporto e la consegna delle medesime nonché le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del contratto ivi compresi i connessi oneri assicurativi.

Nessun onere, commissione e/o interesse è dovuto all'appaltatore per l'utilizzo delle carte carburante.

L'appaltatore si obbliga a:

- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale di appalto;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate;
- non avanzare pretesa di compensi per eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza o di successiva emanazione;
- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- garantire che il carburante erogato presenti caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI EN in vigore all'atto del prelevamento;
- indicare all'Amministrazione la distribuzione e l'ubicazione dei propri punti vendita stradali provvisti di impianti abilitati all'uso della carta carburante ed a comunicare eventuali variazioni;
- garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;
- assumere ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati sia alle persone che alle cose tanto dell'Amministrazione quanto di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nelle esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale di appalto;
- impegnarsi che l'offerta economica sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, e condizioni previste dalla lettera di invito, dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- attivare la fornitura immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipulazione del contratto.

Eventuali danni derivanti dall'inesatto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse chiesto il risarcimento al Comune o a terzi, saranno assunti all'appaltatore a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

L'appaltatore non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ALLEGATO A

ELENCO VEICOLI		
Targa automezzo	Tipo automezzo	Tipologia di carburante
Settore I° - Affari Generali		
BW345BB	Scuolabus	Gasolio
DA777SB	Scuolabus	Gasolio
EB094KY	Scuolabus	Gasolio
DX939PR	Servizio trasporto diversamente abili MGG (automezzo in comodato d'uso)	Gasolio
ALTRI VEICOLI DELL'ENTE		
Targa automezzo	Tipo automezzo	Tipologia di carburante
Settore III° - Ufficio Tecnico		
PEAA625	Escavatore - VF VENIERI	gasolio
AE541LW	Autocarro - DAYL Iveco	gasolio
CR392TM	Autocompattatore - IVECO	gasolio
BX420KE	Autovettura - Fiat Punto	benzina
Settore IV° - Polizia Municipale		
YA496AC	Autovettura - Fiat Panda	benzina
AE939LW	Autovettura - Fiat Punto	benzina